



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 74 del 20.12.2011

COPIA

**Oggetto: Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera e), D.lgs. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio di euro 14.329,46 a favore di avv. Piero Franceschi per causa promossa da ditta Mascia Gianpaolo.**

L'anno duemilaundici il giorno venti del mese di dicembre, nella sede comunale, alle ore 19:10, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

|                        |   |                       |   |
|------------------------|---|-----------------------|---|
| PILI ALDO              | P | MELONI PIER PAOLO     | P |
| ANGIONI GIANCARLO      | P | MURA ANTONIO          | P |
| ANGIONI CARLO          | P | MURA MICHELA          | P |
| BULLITA MASSIMILIANO   | P | PINTUS CARLO          | A |
| CARA ABRAHAMO          | P | PERRA IGNAZIO         | P |
| CAU PAOLO              | P | PISU FABIO            | P |
| COSSA ALESSANDRO       | A | PODDA GIOV. FRANCESCA | P |
| FARRIS ONOFRIO OTTAVIO | A | SECCI MARIA PAOLA     | A |
| FARRIS ELIO            | P | SERRA FRANCESCO       | P |
| LEDDA VALENTINA        | P | ZANDA ELISEO          | P |
| LOI NATALINO           | P |                       |   |

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 4

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.

Risultano presenti gli assessori: CRISPONI, BULLITA, PIZANTI, PIRAS, MELONI E CARDIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

–che con deliberazione di Giunta comunale n. 474/1998 il Comune di Sestu ha indetto una licitazione privata per l'esecuzione dei lavori di completamento di una scuola elementare nella Via Verdi in Sestu, aggiudicando l'appalto alla ditta individuale Mascia Giampaolo con sede in Roma in Via degli Orti di Trastevere n. 86, per l'importo netto di L. 1.372.081.125 più IVA;

–che in data 24/02/2000 è stato notificato al Comune, a mezzo del servizio postale, il ricorso per decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Roma, contestualmente con il decreto ingiuntivo n. 1214/2000 e l'atto di precetto, promosso dalla ditta aggiudicataria, con il quale si ingiungeva al Comune di Sestu di pagare la complessiva somma di L. 150.928.930 comprensive di IVA, (con le spese di precetto: L. 156.778.434 oltre IVA e CAP, ulteriori interessi, spese e diritti), oltre rivalutazione e interessi di fino alla data di effettivo soddisfo, quale spettanza ritenuta dovuta per la asserita mancata convocazione della ditta per la firma del verbale di consegna dei lavori e per la conseguente impossibilità di eseguire le opere, addebitata all'Ente;

–con deliberazione del Commissario Straordinario n. 93 del 13/03/2000 si è stabilito di opporsi al decreto ingiuntivo di cui sopra, nominando a tal fine l'avvocato Piero Franceschi, con studio in Cagliari in Via Sonnino n. 33;

–con nota del 25/06/2005 l'avvocato Franceschi ha riferito che il Tribunale di Roma con sentenza n. 8207/05 si era dichiarato incompetente per territorio (la competenza spettava invece al Tribunale di Cagliari);

–con nota del legale del Comune del 27/09/2005 si è appreso che i legali dell'impresa Mascia avevano provveduto conseguentemente alla riassunzione della controversia davanti al Tribunale di Cagliari, notificando presso lo studio dell'avvocato Franceschi atto di citazione in riassunzione a seguito alla anzidetta sentenza n. 8207/2005 del Tribunale di Roma, con il quale si richiedeva all'autorità giudiziaria l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1214/2000 (già del Tribunale di Roma);
2. rigettare l'opposizione avversaria con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condannare il Comune di Sestu al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di € 77.948,29, IVA inclusa, oltre rivalutazione e interessi legali decorrenti dalla data di aggiudicazione (18/02/1999) fino al soddisfo;
3. accertare che il Comune di Sestu aveva dato luogo a reiterati illegittimi comportamenti nell'ambito del contratto d'appalto aggiudicato all'Impresa Mascia e a conseguente inadempimento contrattuale, causando di conseguenza la risoluzione del vincolo contrattuale sorto con l'aggiudicazione definitiva della gara;
4. condannare il Comune di Sestu al risarcimento del danno corrispondente al mancato utile conseguito secondo gli importi fissati nel contratto per una quota pari a un decimo dei lavori non eseguiti, pari alla somma di € 77.948,29, IVA inclusa, oltre rivalutazione e interessi legali decorrenti dalla data di aggiudicazione fino al soddisfo;
5. nell'ipotesi in cui non si fosse ritenuto perfezionato il rapporto contrattuale conseguente all'aggiudicazione della gara, accertare e dichiarare la responsabilità del Comune per fatto illecito e per effetto condannarlo al risarcimento del danno in misura del 20% del prezzo offerto dall'impresa in sede di gara con rivalutazione e interessi legali decorrenti dalla data di aggiudicazione fino al soddisfo;

6. con vittoria di spese e competenze di causa.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 26/10/2005 con cui si è stabilito di resistere nel rinnovato giudizio civile, iscritto al R.A.C. n. 7743/2005, confermando la nomina all'avvocato Piero Franceschi;

Dato atto che con determinazione numero 996 del 2/11/2005 è stato assunto in Bilancio l'impegno di spesa di Euro 3.000,00 a favore dell'avvocato Piero Franceschi per le prime difese dell'Ente nella controversia di cui trattasi; somma liquidata al professionista nel corso dell'esercizio finanziario 2007, a seguito di trasmissione di fattura in acconto spese e competenze n. 156/2006;

Vista la sentenza n. 49/2010 del Tribunale Civile di Cagliari la quale, valutando come inammissibili le richieste di pronuncia relative al decreto ingiuntivo n. 1214/2000, ne ha dichiarato implicitamente la revoca e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Comune, ha condannato la ditta Mascia Gianpaolo a rimborsare all'amministrazione comunale la somma di euro 134.425,78 oltre interessi, nonché alla refusione delle spese legali, liquidate in euro 5.500,00 oltre accessori;

Richiamato l'atto di appello avverso la sopraccitata sentenza n. 49/2010 promosso davanti alla Corte di Appello di Cagliari, notificato dalla ditta Mascia presso lo studio legale dell'avvocato Franceschi, trasmesso dal legale al Comune con nota del 21/02/2011, nel cui giudizio il Comune si è costituito con il patrocinio dell'avvocato Piero Franceschi, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 15/04/2011;

Riscontrata la fattura n. 160 del 8/09/2011, registrata al n.31342/2011, avente ad oggetto il saldo di competenze e spese relative alla causa civile di cui trattasi, R.A.C. n. 7743/2005, per un importo di euro 14.329,46, al lordo di IVA, ritenuta d'acconto, e altri accessori di Legge;

Verificato che sul Capitolo 500, residui del 2005, non risulta più alcun impegno di spesa al quale potersi riferire per effettuare il pagamento richiesto dall'avvocato Franceschi;

Precisato che, ai sensi dell'articolo 194, primo comma, lettera e), Decreto Legislativo 267/2000, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti dell'accertata utilità e arricchimento per l'Ente";

Preso atto che l'esito vittorioso dell'ente nella causa di primo grado di cui trattasi è strettamente connesso all'attività professionale svolta dall'avvocato Piero Franceschi, ed in tal senso costituisce un'utilità per l'Ente in ragione:

-della conferma della piena legittimità dell'azione amministrativa contestata attraverso la condanna dell'impresa ricorrente;

-del riconoscimento in capo al Comune di Sestu del credito di euro 134.425,78 (oltre interessi e spese legali), giusta la domanda riconvenzionale avanzata dal legale;

-della consolidamento, anche per il grado di appello, delle eccezioni e della domande proposte dall'avvocato Franceschi nell'interesse dell'ente e perciò della possibilità - tenuto sempre conto dell'alea insita in ogni processo - della conferma dell'esito vittorioso anche in secondo grado di giudizio, con conseguente possibilità di messa in esecuzione del provvedimento finale e incameramento della somme;

Considerato pertanto che il pagamento da parte dell'Ente della somma di euro 14.329,46 a favore del legale rientra nella fattispecie di debito fuori bilancio di cui alla sopraccitata norma;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 227 del Testo Unico Enti Locali si procederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

Visto il Bilancio di previsione 2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 60 del 28/12/2010, immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale numero 184 del 31/12/2010, con la quale viene approvata la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Preso atto dell'esposizione del Sindaco, Pili e degli interventi dei consiglieri Zanda e Cau, che si riportano nel verbale di seduta;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Mura Antonio, Bullita, Cau, Perra e Zanda)

#### DELIBERA

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lettera e) D.lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di euro 14.329,46 a favore di avv. Piero Franceschi, con studio in Cagliari, via Sonnino, 37, per pagamento fattura n. 160/2011 emessa a saldo della causa davanti al Tribunale Civile di Cagliari, iscritta al n. 7743/2005 R.A.C., promossa da ditta Mascia Gianpaolo;

Di prevedere che al finanziamento del debito fuori bilancio di cui sopra si faccia fronte imputando la spesa al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 (capitolo 516 del peg avente ad oggetto "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti e incarichi legali");

Di inviare il presente atto alla procura della Corte dei conti e all'organo di revisione contabile.

Successivamente, su proposta del Presidente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Mura Antonio, Bullita, Cau, Perra e Zanda)

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 28/11/2011

IL RESPONSABILE  
F.TO ANNA FRANCA PISANU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 28/11/2011

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.TO GIANCARLO ANGIONI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2011 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **29/12/2011** al **13/01/2012** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 29/12/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 13/01/2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 29.12.2011